

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

79° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2000

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4863) Deputato SCHMID: Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti, approvato dalla Camera dei deputati

(503) GUBERT e TAROLLI: Disposizioni in materia di cittadinanza

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 4863 e rinvio. Discussione del disegno di legge n. 503, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 4863 e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 6, 7 e passim

ANDREOLLI (PPI), relatore alla commissione Pag. 2, 4, 7 e passim

BESOSTRI (Dem. Sin.-l'Ulivo) 9

* CANANZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 14, 15

* GUBERT (Misto) 3, 6, 9 e passim

PASQUALI (AN) 14

* PASTORE (Forza Italia) 11

PINGGERA (Misto) 6, 7, 8 e passim

* ROTELLI (Forza Italia) 9, 13

* TAROLLI (CCD) 10, 13, 14

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4863) Deputato SCHMID: Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti, approvato dalla Camera dei deputati

(503) GUBERT e TAROLLI: Disposizioni in materia di cittadinanza

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 4863, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 503 e rinvio. Discussione del disegno di legge n. 503, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 4863 e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4863, sospesa nella seduta dell'8 novembre.

Sulla stessa materia è iscritto all'ordine del giorno anche il disegno di legge n. 503, recante: «Disposizioni in materia di cittadinanza».

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, anzitutto richiamo l'attenzione della Commissione sul disegno di legge n. 503, d'iniziativa dei colleghi Gubert e Tarolli, in materia analoga a quella del disegno di legge in esame. Propongo pertanto che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, discuteremo congiuntamente i disegni di legge nn. 4863 e 503, assumendo come testo base quello del disegno di legge n. 4863.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Desidero ricapitolare la discussione, anche in considerazione delle riserve che io stesso avevo avanzato prima di giungere al chiarimento con il Ministero dell'interno di alcuni punti sollevati dalla lettera dell'Associazione per la Dalmazia.

Il disegno di legge è volto a garantire il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone, nate e già residenti nei territori italiani appartenuti all'Impero austro-ungarico prima della loro annessione per effetto del Trattato di Saint Germain del 1919, che emigrarono in Stati terzi prima di tale annessione e non esercitarono, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del medesimo Trattato, il diritto di opzione a favore della cittadinanza italiana.

Il disegno di legge richiama anche il successivo Trattato di Parigi del 1947, che concluse la Seconda guerra mondiale, e un codicillo del Trattato di Osimo del 1975. Tutti questi Trattati avevano un capitolo che riguardava la cittadinanza e prevedevano che i residenti diventavano cittadini italiani se decidevano di restare sul nostro territorio.

Il Trattato di pace del 1919 prevedeva che coloro che risiedevano sul territorio automaticamente diventavano cittadini italiani; se non volevano, dovevano emigrare, recarsi in Austria o in Cecoslovacchia e così via. Le persone non residenti sul territorio avevano un anno di tempo per chiedere di diventare cittadini italiani. Molti, però, non esercitarono questo diritto perchè non lo sapevano.

Una nuova opportunità fu offerta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sulla cittadinanza, in base alla quale coloro che allora non esercitarono il diritto potevano chiedere di diventare cittadini italiani purchè avessero risieduto per tre anni in Italia. Di fatto i discendenti che si trovavano nelle Americhe non scelsero di venire a risiedere per tre anni in Italia da stranieri per acquistare la cittadinanza italiana. Perciò il tentativo normativo, seppure formalmente corretto, fu sostanzialmente vanificato dalla rigidità della norma.

Con il disegno di legge al nostro esame, ai discendenti dei cittadini austro-ungarici che emigrarono prima del 1920, vengono concessi cinque anni per rendere la dichiarazione di cittadinanza, esonerandoli dall'obbligo di risiedere in Italia per tre anni come previsto dall'articolo 18 della legge n. 91 del 1992. La Camera ha approvato all'unanimità il disegno di legge.

GUBERT. Presento con la senatrice Pasquali il seguente ordine del giorno:

0/4863/1/1

«La Commissione Affari Costituzionali,

premessi:

– che il disegno di legge in esame e quello connesso n. 503 hanno entrambi l'obiettivo di rimuovere situazioni di disuguaglianza tra emigrati e loro discendenti createsi all'indomani dell'entrata in vigore del Trattato di San Germano che regolava esiti della prima guerra mondiale e che tali situazioni di disuguaglianza riguardano coloro che, cittadini dell'impero austro-ungarico in aree divenute italiane, per il fatto di essere emigrati prima del 16 luglio 1920, non furono messi nelle condizioni di scegliere la cittadinanza italiana e che tale disuguaglianza si è poi trasferita ai loro discendenti;

– che, di conseguenza, sono estranei a tale situazione di disuguaglianza coloro che, non essendo all'epoca emigrati all'estero, avevano espresso la scelta di diventare cittadini di uno degli Stati succeduti sui territori del dissolto impero austro-ungarico, anche tramite lo spostamento della propria residenza entro uno di detti Stati;

– che esplicitamente tale condizione è considerata negli originari disegni di legge, che, riguardando fondamentalmente gli emigrati prima del 16 luglio 1920 da territori ora facenti parte della Regione Trentino-

Alto Adige, escludevano dall'oggetto della legge coloro che, all'epoca, si trasferirono in Austria;

– che, tuttavia, in analoga condizione sono da considerare anche coloro che, all'epoca, si trasferirono in altri stati succeduti all'impero austro-ungarico;

– che, peraltro, l'espressione «emigrati all'estero prima del 16 luglio 1920», che identifica al comma 1 dell'articolo 1 i destinatari della legge, potrebbe essere intesa come escludente coloro che emigrarono in territori dell'impero austro-ungarico, quanto meno prima dell'esito della prima guerra mondiale nella ridefinizione delle entità statuali, ma non impensabilmente anche negli anni immediatamente precedenti il Trattato di San Germano;

impegna il Governo:

nel dare attuazione alla presente legge, a verificare in base al diritto internazionale la portata della espressione «emigrati all'estero prima del 16 luglio 1920» per bene identificare i beneficiari della presente legge e in ogni caso, a dare priorità nella pubblicizzazione della presente legge e nell'approntamento degli strumenti per dare ad essa attuazione agli emigrati e loro discendenti che prima del 16 luglio 1920 effettivamente emigrarono al di fuori dei confini dell'impero austro-ungarico o degli stati succeduti ad esso sui medesimi territori».

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Chiedo ai presentatori degli ordini del giorno e degli emendamenti di ritirarli, perchè li considero assorbiti dall'ordine del giorno che io stesso presento. C'è anzitutto un ordine del giorno dei senatori Gubert e Pasquali che condivido nel merito, ma che dovrebbe essere modificato nella parte in cui si impegna il Governo. L'ordine del giorno precisa che il disegno di legge non è applicabile a coloro che, non essendo emigrati all'estero all'epoca, avevano espresso la scelta di diventare cittadini di uno degli Stati succeduti sui territori dell'Impero austro-ungarico. Esso impegna il Governo a verificare la portata della dizione «emigrati all'estero prima del 16 luglio 1920» «in base al diritto internazionale» oltre che in base al Trattato di pace del 1919. Chiede inoltre la pubblicizzazione della legge presso gli interessati, che risiedono specialmente nelle Americhe, al fine di non vanificare questo terzo tentativo. Su questo ultimo punto concordo, ma credo che la verifica debba essere condotta in base al Trattato di pace del 1919. Vorrei comunque che il dispositivo venisse modificato nei seguenti termini:

«impegna il Governo

nel dare attuazione alla presente legge, a verificare in base al trattato di pace tra Italia e Austria del 1919, la portata della espressione «emigrati all'estero prima del 16 luglio 1920» per bene identificare i beneficiari della presente legge, pubblicizzandola, in ogni caso, adeguatamente tra gli interessati».

Il secondo ordine del giorno, da me presentato, tiene conto dei suggerimenti del Ministero dell'interno, preoccupato per il fatto che con la dizione usata nel disegno di legge si possa estendere la portata dei Trattati internazionali ai cittadini che in quei Trattati non erano teoricamente compresi. La portata della legge è tale da escludere tutti coloro che non avevano la possibilità di avanzare domanda in base ai Trattati del 1919, del 1947 e del 1975: quindi nessuno vuole derogare a quei Trattati internazionali. Il disegno di legge chiede solo di riaprire per cinque anni i termini per la presentazione delle domande e, conseguentemente, di eliminare l'obbligo di residenza per tre anni.

L'ordine del giorno potrebbe sembrare pleonastico, ma tranquillizza i funzionari e il Governo che dovranno applicare la norma. Esso premette che nell'applicazione della normativa si dovrebbe tenere conto anche dell'appartenenza al gruppo linguistico italiano e della discendenza in via materna, visto che la legge sulla cittadinanza italiana prevede questa possibilità.

Ne do lettura:

0/4863/2/1

«La Commissione affari costituzionali del Senato,

in sede di discussione dei disegni di legge nn. 4863 e 503, recanti disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti;

premesso

che l'applicazione della normativa dovrebbe tener conto anche dell'appartenenza dei soggetti in questione al gruppo linguistico italiano, della circostanza che si tratti di persone, anche se ascendenti degli interessati, che erano in vita alla data del 16 luglio 1920 e della possibilità di discendenza in via materna;

impegna il Governo

ad applicare le disposizioni del disegno di legge n. 4863 in conformità alle leggi di esecuzione dei trattati internazionali rilevanti in materia e alla normativa vigente in tema di cittadinanza quanto alle condizioni indicate in premessa».

Nell'ordine del giorno si impegna il Governo «ad applicare le disposizioni del disegno di legge n. 4863 in conformità alle leggi di esecuzione dei trattati internazionali rilevanti in materia», quindi non si individuano nè soggetti nè procedure diverse rispetto ai Trattati vigenti, anche se ormai non sono operanti perchè sono scaduti i termini per le domande, «e alla normativa vigente in tema di cittadinanza quanto alle condizioni indicate

in premessa». Le condizioni sono l'appartenenza dei soggetti in questione al gruppo linguistico italiano (i trattati) e la possibilità di discendenza in via materna (le leggi ordinarie, aggiuntive alla legge n. 91 del 1992).

GUBERT. Signor Presidente, accolgo la modifica all'ordine del giorno suggerita dal relatore.

Inoltre, proprio per rendere finalmente possibile l'approvazione del disegno di legge, dopo che il Senato aveva già approvato questa normativa in un altro percorso, mi associo all'invito del relatore rivolto alla senatrice Pasquali e ai senatori Magnalbò e Tarolli per consentire la rapida approvazione del provvedimento oggi stesso.

Ritengo che i due ordini del giorno raccolgano le preoccupazioni dettate dai due emendamenti; però, per quanto riguarda l'ordine del giorno del relatore, vorrei soltanto ricordare – probabilmente è implicito – che dopo il 1919 è avvenuto il riconoscimento del gruppo linguistico ladino (i ladini nel 1919 erano considerati nel gruppo linguistico italiano). Vorrei che questo aspetto fosse chiaro in quanto, considerando le condizioni di allora, sono compresi anche coloro i quali oggi sono considerati ladini. Del resto, da alcune valli l'immigrazione è stata consistente: la Val di Fassa era quella da cui si immigrava di più in Trentino. Tale questione non è del tutto irrilevante. Allora la dialettica riguardava il gruppo italiano e quello tedesco, perché il gruppo ladino era ricompreso nel gruppo italiano.

Infine, approfitto dell'occasione anche per fare una breve dichiarazione di voto. Augurandomi che i miei colleghi agevolino e approvino la legge, non posso che esprimere una profonda soddisfazione per l'approvazione del disegno di legge ed annunciare il mio voto convintamente favorevole. Credo che una parte della collettività italiana, del Sud America in particolare, si sentirà molto più riconciliata con il nostro Stato se potrà essere considerata alla pari dei propri amici e conoscenti vicini di casa, emigrati a quel tempo dalla Lombardia, dal Veneto o da qualche altra regione italiana.

PRESIDENTE. Siamo noi particolarmente lieti di vedere il collega Gubert per una volta soddisfatto.

PINGGERA. Signor Presidente, il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4863 parla di «persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca». Così l'ambito di applicazione del provvedimento sembra chiaramente definito. Se ora con l'ordine del giorno del relatore si vuole circoscriverne l'applicazione solo a quelle persone che appartengono o appartenevano al gruppo di lingua italiana, questo è anche possibile, ma allora lo si scriva chiaramente nel disegno di legge. In tal modo, quest'ultimo sarebbe in contrasto (lo voglio sottolineare perché siamo in Commissione affari costituzionali) con l'articolo 3 della nostra Costituzione e sotto questo profilo sicuramente non sarebbe accettabile. Per di

più, ritengo che violerebbe anche altre norme di diritto internazionale cui lo Stato italiano ha aderito.

Quindi, a mio avviso, limitare la portata delle disposizioni a quelle persone, per esempio dell'Alto Adige, che appartenevano al gruppo linguistico italiano, è ingiusto ed inaccettabile; inaccettabile perché in tal modo tutti gli emigrati altoatesini verrebbero esclusi.

Inoltre, all'epoca, nel censimento del 1910, il gruppo italiano in Alto Adige ammontava al 2,9 per cento della popolazione. Quindi, in questo caso, se veramente si volesse essere precisi e chiari, basterebbe limitare la portata del disegno di legge al territorio con esclusione del Sud Tirolo. Mi sembra che motivi di ordine costituzionale non diano adito alla restrizione interpretativa che con questo ordine del giorno si intende operare (io almeno ho avuto questa impressione).

Se questa legge deve essere approvata, allora deve essere uguale per tutti e deve dare la possibilità a tutti gli emigrati di quel territorio di diventare cittadini, se lo desiderano, e di non diventarlo, se non lo vogliono. Conosciamo tutti la realtà di questi emigrati in Sudamerica, a prescindere dalla denominazione dei loro Paesi (Blumenau o Nova Trento in Brasile). Le disposizioni dovrebbero valere per tutti nello stesso modo, perché tutti attualmente sono di fronte alla nostra legislazione e a quella dell'Unione europea; si tratta di terzomondisti, esclusi da tutti i rapporti, con tutti gli aggravii connessi al fatto di non essere cittadini dell'Unione europea.

Sotto questo profilo, chiedo che si faccia giustizia per tutti in ugual modo e anche che l'ordine del giorno venga corretto nel senso da me richiesto.

PRESIDENTE. Per la verità, credo che l'ordine del giorno non possa leggersi nel senso di un'esclusione.

PINGGERA. Il testo è chiaro, è lingua italiana.

PRESIDENTE. Credo semmai che possa leggersi in senso contrario, cioè nel senso di un'interpretazione estensiva, ma mai di esclusione del gruppo linguistico tedesco. Questo mi pare non si possa affermare in alcun modo.

Penso che non si possa ricavare in alcun modo questo significato, sarebbe *contra legem*. Non credo che il presentatore dell'ordine del giorno lo legga in quel senso. Comunque può chiarirlo lui.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Vorrei anzitutto rispondere al senatore Gubert che poneva il problema del gruppo linguistico ladino. Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce una procedura che è valida per tutti: «Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di

cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Dunque si parla soltanto di cittadinanza italiana, la procedura non guarda in faccia a nessuno, è identica per tutti; ovviamente vale per coloro che non hanno optato per un'altra cittadinanza: infatti si dice «ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca» perché quelle persone hanno già optato: possono anch'essi chiedere la cittadinanza italiana, ma non con la procedura stabilita in questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo che è una norma speciale, va circoscritta al caso di specie e non interferisce con la normativa generale.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Coloro che erano cittadini dell'Impero austro-ungarico, che poterono optare ma non lo fecero, sono considerati tutti uguali: la norma è uguale per tutti, nessuno è escluso. Anche chi era di lingua tedesca ed era andato a Blumenau, in Sud America, adesso può optare per la cittadinanza italiana. Se lo fa, diventa cittadino italiano e successivamente può dichiarare di appartenere al gruppo di lingua tedesca. Ma qui si tratta dell'acquisizione della cittadinanza italiana.

L'ordine del giorno che ho presentato presuppone, in base ai Trattati, che coloro che all'epoca optarono per diventare cittadini italiani erano considerati di lingua italiana: lo dice il Trattato.

PRESIDENTE. Allora chiariamo che questo riferimento contenuto nell'ordine del giorno riguarda le condizioni di allora e non implica esclusione per quanto riguarda i gruppi linguistici odierni.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Riguarda solo le condizioni di allora, non vogliamo modificarle.

PINGGERA. Se questa precisazione viene inserita nel testo dell'ordine del giorno sono d'accordo. Dobbiamo essere precisi.

PRESIDENTE. Si potrebbe scrivere: «appartenenza, al momento dell'entrata in vigore dei trattati, al gruppo linguistico italiano»?

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Sì, presidente.

PRESIDENTE. Allora, inseriamo: «al momento dell'entrata in vigore dei trattati».

PINGGERA. Ci terrei a che risultasse il riferimento ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino.

PRESIDENTE. Mi pareva di capire che il senatore Andreolli dicesse una cosa diversa, cioè che all'epoca l'appartenenza al gruppo linguistico italiano avesse un rilievo. La sua proposta, senatore Pinggera, è diversa.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Se nel 1919 una persona residente a Bolzano dichiarava di voler appartenere al gruppo etnico tedesco, anche se optava per rimanere a Bolzano, non gli davano la cittadinanza italiana. Il Trattato stabiliva che, se voleva abitare nelle province della nuova Italia, doveva dichiarare di essere italiano.

GUBERT. Credo che la questione sollevata dal senatore Pinggera debba essere presa in attenta considerazione: non si deve dare luogo ad alcuna discriminazione, oggi.

Tuttavia, vorrei ricordare alla Commissione che i residenti della provincia di Bolzano di lingua tedesca hanno avuto la possibilità di diventare cittadini austriaci. Dal punto di vista storico, il numero di soggetti di lingua tedesca interessati è molto esiguo. Sul principio sono d'accordo, ma il problema è meno rilevante dal punto di vista storico.

PRESIDENTE. Ma la precisazione concordata con il senatore Andreolli è soddisfacente?

GUBERT. Preferirei non fare riferimento ai gruppi linguistici.

ROTELLI. La mia è una semplice domanda al relatore, dovuta ad ignoranza sul punto. Per effetto di questa legge, può una persona cumulare la nuova cittadinanza italiana con un'altra, in particolare con la cittadinanza di un altro paese dell'Unione europea?

PRESIDENTE. Si può verificare, in generale.

ROTELLI. Allora un dubbio ce lo avrei: sono dell'opinione – ma ci sono europeisti più agguerriti di me – che nell'ambito dell'Unione europea non dovrebbero essere consentite cittadinanze cumulabili.

BESOSTRI. Può essere un auspicio, ma non corrisponde alla legislazione attuale.

ROTELLI. In prospettiva non ritengo opportuno che possano determinarsi quelle condizioni: le persone devono avere una sola cittadinanza.

PRESIDENTE. L'attuale normativa consente, invece, questa possibilità.

ROTELLI. Con questa legge viene ad essere incrementata una possibilità, che considero – con tutta la calma del caso – una possibilità negativa. La legge stabilisce che uno stesso soggetto può divenire cittadino di più Paesi appartenenti all'Unione europea? Una volta il problema non si poneva, ma adesso c'è l'Unione europea.

Approvare ulteriori leggi che incrementano la possibilità per una persona di cumulare più cittadinanze è negativo, tanto più poi che ormai esi-

ste una normativa europea (ma non voglio entrare nell'argomento, che stabilisce che si possa essere cittadino di Monaco ai fini dell'elezione del *land* della Baviera e votare per l'Italia ai fini delle elezioni politiche. Una legge che in tema di cittadinanza ne consente la moltiplicazione non la considero positivamente.

TAROLLI. Signor Presidente, mi associo ai colleghi che salutano con soddisfazione l'esame del disegno di legge e auspico anche l'approvazione del provvedimento in esame, perchè viene a sanare una situazione che poteva prestarsi a tante interpretazioni. Quindi, esprimo un giudizio favorevole di soddisfazione.

Nonostante ciò, ho presentato il seguente emendamento:

1.1

TAROLLI

Al comma 2, sostituire le parole: «ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca» con le seguenti: «ad esclusione degli altri territori già appartenuti all'ex-Impero austro-ungarico».

Con la presentazione dell'emendamento 1.1 ho voluto evidenziare un problema relativo al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4863, che rileggo: «Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1», cioè alle persone di origine e appartenenti all'Impero austro-ungarico «ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca». Il testo, così come formulato, fa eccezione per coloro che, stante la possibilità di optare per la cittadinanza italiana, nel 1919 scelsero l'Austria. Praticamente si stabilisce che, dal momento che questi cittadini hanno optato volontariamente per un'altra cittadinanza, sia giusto non contemplarli nei benefici della legge. In un'analoga condizione si trovavano anche coloro che all'epoca risiedevano in Friuli-Venezia Giulia, allora rientrante nell'Impero austro-ungarico, e che hanno optato per la Boemia o per i Paesi della ex Jugoslavia, ma che rientrano nella stessa fattispecie.

Con la disposizione in esame veniamo ad escludere le persone che hanno optato per l'Austria, ma non coloro che risiedevano nella Venezia Giulia, i cui discendenti bavaresi, ungheresi e così via avrebbero la possibilità di richiedere la cittadinanza italiana senza alcuna ragione, perchè il cittadino di allora volontariamente rinunciò alla nazionalità italiana.

Questo è un problema vero, che i parlamentari promotori di questo disegno di legge alla Camera dei deputati hanno riconosciuto essere loro sfuggito. Ci troviamo di fronte a due possibilità: approvare il disegno di legge così com'è, con un errore intrinseco pesante, oppure cercare di risolvere il problema.

Non voglio insistere sulla questione in quanto non vorrei che il mio atteggiamento venisse considerato come un'azione ritardatrice. Però, poi-

chè siamo stati testimoni di iniziative analoghe e dal momento che si tratta di un problema vero, condiviso anche dalla maggioranza della Camera, essendo ritenuto un errore, una svista, signor Presidente, lei potrebbe prendere iniziative per verificare l'avviso della corrispondente Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

L'emendamento che propongo sostituisce all'«attuale Repubblica austriaca» gli «altri territori già appartenuti all'ex Impero austro-ungarico», assorbendo quindi anche coloro che abitavano nell'allora Venezia Giulia. Una modifica di questo tipo provoca qualche ripensamento alla Commissione? Questa è la domanda da porre al Presidente della Commissione della Camera. Se dovesse risultare che non c'è alcun problema, probabilmente converrebbe modificare il disegno di legge in questa sede e rinviarlo poi alla Camera per l'approvazione definitiva. Sarebbe un testo chiaro, che eliminerebbe quell'imperfezione che potrebbe determinare non poche ripercussioni negative in quell'altra parte dell'Italia cui oggi qui nessuno guarda.

PRESIDENTE. Il collega Tarolli fa una proposta ragionevole, però dobbiamo considerare le condizioni nelle quali ci muoviamo, perché esiste un problema di tempi: se si avvia ora questa verifica e non si approva il disegno di legge, poi ci vorranno due mesi alla Camera – come prescritto dal Regolamento – prima che lo stesso possa essere approvato dalla competente Commissione. Ciò potrebbe pregiudicarne la definitiva approvazione.

PASTORE. Signor Presidente, i verbali di ieri sera dell'Aula grondano ancora delle problematiche cui ci troviamo di fronte. Capisco che a breve vi sarà lo scioglimento delle Camere e che la questione si ingigantisce sempre di più. Però, al di là delle dotte elucubrazioni di ieri del collega Manzella in Aula (speriamo che a tal proposito pubblichi un volume nell'ambito dei suoi studi di diritto pubblico; probabilmente i tre-quarti del volume sarebbero dedicati ad esempi di questa legislatura), chiunque di noi si sia cimentato nell'interpretazione della legge, per ragioni professionali o altro, sa che i lavori parlamentari in molti casi aiutano e in altri no. Una mole tale di ordini del giorno per risolvere problemi interpretativi io, personalmente, non l'ho mai vista nella mia venticinquennale esperienza professionale. Per quale motivo è stato fatto questo eccessivo ricorso allo strumento dell'ordine del giorno?

Per quanto riguarda la legge sulla revisione dell'assistenza, vi era un problema politico: si è trattato di una legge complessa, conflittuale, e posso capire che la maggioranza non volesse un altro passaggio alla Camera. Quindi, con un ordine del giorno si è cercato di «mettere qualche pezza» e di sbloccare la situazione.

Poi, nella legge sulle associazioni di promozione sociale, largamente condivisa, non si trattava di cambiare una parola. A mio avviso, la parte sulla quale si doveva intervenire era quella relativa alle sovrastrutture che si stanno creando nel campo del *no profit*, per cui alla fine ci troveremo di

fronte ad un ingolfamento notevole. Bisognava riscriverla, ripensarla; però, siccome eravamo tutti favorevoli, si è arrivati alla presentazione di un ordine del giorno che, preso atto di quella situazione ineliminabile, invitava il Governo e chi si dovesse trovare ad applicare la legge a considerare che si tratta di situazioni nelle quali l'autonomia privata va rispettata, anche se si creano dieci osservatori laddove magari uno sarebbe più che sufficiente.

Poi c'è stata la vicenda della riforma costituzionale, sulla quale non mi intrattengo: si scrive «bianco», ma può essere letto «nero» o «grigio».

Comunque, non voglio entrare nel merito: posso capire l'esigenza politica della maggioranza di portare a conclusione un provvedimento che da noi viene contrastato, credo doverosamente.

Però adesso ci troviamo di fronte a una tipica «leggina», sulla quale c'è il consenso di tutti. Questa norma darà luogo senz'altro a problemi di applicazione. Per quanto riguarda il riferimento al gruppo linguistico italiano, dobbiamo considerare che allora per «gruppo linguistico» si intendevano i residenti in un certo territorio; quindi l'ordine del giorno del relatore sembra più preciso. Ma rispetto all'inclusione di coloro che emigrarono negli altri paesi dell'Impero, da quello che ho capito, il meccanismo previsto dai Trattati era nel senso che chi risiedeva nel Trentino-Alto Adige automaticamente diventava cittadino italiano, chi risiedeva in Austria diventava austriaco, chi risiedeva in Slovenia diventava sloveno e chi risiedeva in Ungheria diventava ungherese. Il problema si poneva per chi era al di fuori dei confini dell'Impero: non potendosi fare riferimento alla residenza, l'interessato doveva dichiarare dove intendeva risiedere. Dunque la questione si pone per chi risiedeva al di fuori dei confini dell'Impero. Mi domando: è possibile ricavare una corretta interpretazione dalla formula del comma 2, dove si dice solo «ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca»?

Non voglio creare problemi, c'è consenso unanime e voteremo il disegno di legge. Capisco anche che la Presidenza ha molte questioni da risolvere e, al di là della collocazione politica, giustamente vuole svolgere un lavoro fruttuoso. Purtroppo, è necessario uno sforzo ulteriore da parte della Presidenza: si può fare una verifica ed eventualmente modificare il testo, visto che la sua insufficienza è stata evidenziata dagli stessi interessati e da chi ha rappresentato qui questa esigenza. Mi sembra un atto doveroso.

Se poi, nel riscontro con la Camera, insorgesse un problema di merito o di procedura, comunque tale da ostacolare l'approvazione del disegno di legge, nel senso che una volta licenziato dal Senato, per ragioni a me oscure (di Regolamento o altro), rischiasse di non passare, allora potremmo rassegnarci alla procedura dell'ordine del giorno. E potremmo anche chiedere al Presidente di presentare un ordine del giorno che inviti il prossimo legislatore a fare una leggina che preveda la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* degli ordini del giorno connessi alle leggi. Ci vuole un ordine del giorno: vi assicuro che lo presenterò!

PRESIDENTE. Non ho nulla in contrario a fare questa verifica. Sappiamo tutti che l'ingorgo in Aula può essere pericoloso o per i provvedimenti molto «conflittuali» o per quelli «minuti» – mi scusino i colleghi –. Al di là della buona volontà, è un rischio vero che si può ipotizzare.

Non credo che la presidente Rosa Russo Jervolino mi dica che non si può fare: ho solo paura che si arrivi all'ultimo giorno e che la questione sfugga, per i mille motivi sempre possibili. Mi dicano i colleghi se ritengano più opportuno affrontare questo rischio oppure procedere all'approvazione del testo trasmesso dalla Camera.

Evidentemente su questo punto non ci stiamo dividendo, valutiamo tutti insieme, ben sapendo come funzionano le cose. Piuttosto, dovremmo decidere privilegiando l'opinione dei colleghi che sono più vicini al problema, perchè capisco che può essere una scelta di qualche rilievo.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Ho una proposta operativa.

Per quanto riguarda i rilievi mossi dal senatore Pinggera, siccome il mio ordine del giorno cita solo due delle condizioni stabilite nei Trattati, ritengo che potremmo eliminare interamente la premessa.

Per quanto riguarda la questione posta dal senatore Tarolli, che si sarebbero dovuti escludere tutti coloro che hanno optato per qualsiasi Stato dell'ex Impero, facendo uno sforzo di buona volontà si potrebbe aggiungere al dispositivo dell'ordine del giorno: «purchè in sede di prima applicazione dei trattati gli interessati non abbiano optato per uno degli Stati dell'ex Impero così da impedire ai loro discendenti di beneficiare della presente legge».

PRESIDENTE. Quindi il riferimento alla Repubblica austriaca si estenderebbe all'ex Impero.

ROTELLI. Vorrei che il relatore rispondesse alla mia domanda, cioè se il numero di coloro che in Europa avranno una doppia cittadinanza aumenterà.

GUBERT. Desidero esprimermi a favore della sollecita approvazione del disegno di legge. Nel mio ordine del giorno si chiede di verificare la portata dell'espressione «emigrati all'estero ... prima del 16 luglio 1920». Cos'era l'emigrazione all'estero? Probabilmente questa dizione già esclude coloro che emigrarono all'interno dell'Impero austro-ungarico.

PINGGERA. A questo punto, se l'ordine del giorno del relatore viene modificato in tale maniera, non si opera un'esclusione per appartenenza al gruppo linguistico e non c'è possibilità di trattare in maniera diversa le popolazioni che prima del 1920 risiedevano sul territorio. Sotto questo profilo, mi sembra sia operata giustizia e, se sotto questo profilo si raggiunge il pari trattamento per tutti, la situazione è accettabile.

TAROLLI. Signor Presidente, accedo all'ipotesi del relatore Andreolli.

PASQUALI. Signor Presidente, ritiro la mia firma all'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Senatore Andreolli, potrebbe ripetere la sua ultima ipotesi di riformulazione dell'ordine del giorno?

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Innanzitutto, si elimina la premessa. Per quanto riguarda il dispositivo, la formulazione è la seguente: «ad applicare le disposizioni del disegno di legge n. 4863 in conformità alle leggi di esecuzione dei trattati internazionali rilevanti in materia e alla normativa vigente in tema di cittadinanza, purchè in sede di prima applicazione dei trattati gli interessati non abbiano optato per uno degli Stati dell'ex Impero austro-ungarico, così da precludere ai loro discendenti la possibilità di utilizzare le disposizioni della presente legge».

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ho qualche difficoltà ad accettare quest'ultima formulazione del relatore e vorrei fare alcuni chiarimenti.

Comincio con il sottolineare che, se stabilissimo che le persone che oggi hanno la possibilità di optare possono non appartenere al gruppo linguistico italiano, andremmo contro i due Trattati citati all'articolo 1 del disegno di legge. Infatti, sia nel Trattato di Parigi del 1947, sia nel Trattato di Osimo del 1975, è previsto con estrema chiarezza che la possibilità di avere la cittadinanza italiana riguarda soltanto quei soggetti che appartengono al gruppo linguistico italiano. Questo è il primo aspetto di cui bisogna tenere conto.

PRESIDENTE. Questo è vero per quelle persone specifiche, ma per esempio non attiene al profilo di appartenenza oggi ad un gruppo linguistico. Riguarda l'appartenenza di allora?

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sì, è così.

PRESIDENTE. Però chi si trovava allora in quella condizione oggi potrebbe appartenere ad un gruppo linguistico diverso.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Però l'ascendente doveva appartenere al gruppo linguistico.

PRESIDENTE. E il discendente oggi?

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il discendente può anche non appartenere al gruppo linguistico.

PRESIDENTE. Quindi, chi si trovava allora in quella condizione oggi può trovarsi in una situazione diversa e questo non costituisce un impedimento.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. No, oggi non è un impedimento, purché vi si trovasse allora.

In secondo luogo, l'esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, di cui al comma 2, discende da principi pattizi, cioè da Trattati internazionali tra l'Italia e l'Austria. Pertanto, non è possibile che noi oggi conferiamo la cittadinanza italiana a chi ha scelto la cittadinanza austriaca.

La questione che si tratti di persone, anche se ascendenti dei diretti interessati che erano in vita alla data del 16 luglio 1920 (se non fossero stati in vita, non avrebbero certamente potuto optare), e la possibilità di discendenza in via materna sono dati oggettivi. Come voi sapete, la cittadinanza italiana solo *iure sanguinis*, in via materna, non veniva data prima del 1948 (in realtà, gli italiani non l'hanno avuta prima del 1948). Se noi non lo stabilissimo con estrema chiarezza, finiremmo con il darla invece a quest'altra categoria di persone.

Quindi, per superare l'*impasse* nella quale ci troviamo, per dare una regolamentazione che sia aderente ai Trattati internazionali, nell'ipotesi in cui si intenda approvare senza modifiche questo disegno di legge, secondo l'avviso del Governo l'ordine del giorno del relatore dovrebbe essere di questo tenore: «premesso che l'interpretazione della normativa non può che essere aderente ai principi dettati dai trattati internazionali, dalle norme delle relative leggi di esecuzione nonché dalle disposizioni vigenti in tema di cittadinanza quanto all'appartenenza dei soggetti in questione al gruppo linguistico italiano, alla circostanza che si tratti di persone, anche se ascendenti degli interessati, che erano in vita alla data del 16 luglio 1920 e alla possibilità di discendenza in via materna».

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Così non va bene.

CANANZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Allora il Governo deve esprimere parere contrario.

PINGGERA. Signor Presidente, voglio precisare che non potrò accettare e non accetto alcuna interpretazione della normativa e alcun ordine del giorno che abbia contenuto di distinzione tra gruppi linguistici all'epoca residenti sul territorio, nel senso di escludere gli uni e includere soltanto un altro. Questa interpretazione, che escluderebbe delle popolazioni già residenti sul territorio, sarebbe in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico italiano attuale ed i trattati internazionali. La violazione dei principi dell'ordinamento giuridico italiano attuale non è accettabile e sarebbe incostituzionale.

Per essere precisi, non posso accettare un'interpretazione che esclude il gruppo linguistico tedesco e quello ladino dall'applicazione della legge, perché sarebbe un'interpretazione razzista, e quindi in contrasto con l'ar-

articolo 3 della Costituzione e altresì con i principi della Convenzione sui diritti umani.

PRESIDENTE. Considerata la situazione che si è venuta a creare, rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.